



EMANUELE NAVARRETTA

Professore ordinario di Diritto privato – Università di Pisa

LA SCUOLA PISANA E IL METODO CIVILISTICO *

SOMMARIO: 1. I tratti generali della scuola pisana. – 2. La breve, ma intensa, permanenza di Gino Gorla e di Giorgio Giampiccolo. – 3. Il radicamento pisano di Ugo Natoli e il formarsi della scuola intorno ai principi costituzionali e alle clausole generali. – 4. Fra interessi e tutele il pensiero di Lina Bigliuzzi Geri e di Francesco Busnelli. – 5. Da Francesco Busnelli a Umberto Breccia “la ricerca della via del ritorno al diritto”.

1. – Fra la seconda metà del novecento e l’apertura del nuovo millennio, l’incontro a Pisa di studiosi dalla forte personalità e dalle diverse provenienze ha generato un dialogo culturale che ha saputo tracciare, nell’arco di alcuni decenni, una linea metodologica di scuola.

Pochi tratti distintivi riescono ad evocare i lineamenti di quella peculiare identità scaturita dalla fusione di tradizione e innovazione, di apertura e rigore.

Dominante è il bisogno di assegnare al diritto un’intrinseca attitudine dinamica e una costante capacità evolutiva, che si alimenta all’interno del sistema positivo –alle clausole generali e ai principi, agli interessi e alle tutele – sperimentando una molteplicità di metodi: l’ermeneutica, l’analisi storico-comparativa, l’approccio casistico.

A quello sforzo di rendere duttile il sistema si unisce una costante attenzione alla forma del diritto, non per un ossequio ideologico al formalismo o alla tradizione kantiana, ma a garanzia delle istanze costitutive della giuridicità moderna. Ne discende il tentativo incessante, e a volte incompreso, specie nel dialogo con altre scuole dai tratti metodologici più schierati tra formalismo e antiformalismo¹, di fondere l’inclinazione al rinnovamento con la coerenza del sistema, la calcolabilità del diritto con la sua giustizia.

Da ultimo, largamente condiviso è l’impegno civile: la consapevolezza che il diritto deve essere al servizio dell’uomo e dei suoi bisogni personali e sociali, una consapevolezza che, pur mossa dal riecheggiare interiore di differenti credo religiosi e politici, resta saldamente radicata in una laica fedeltà ai principi costituzionali. Ed è tale ispirazione che induce alla ricerca di nessi e interazioni fra diritto civile e diritto costituzionale e di rapporti osmotici fra diritto civile e altre branche della scienza giuridica: il diritto del lavoro, il diritto amministrativo, il diritto processuale, il diritto penale.

* Relazione tenuta nell’ambito del Convegno su "Scuole e luoghi del pensiero civilistico italiano: giuristi, metodi, tematiche", svoltosi presso l’Università La Sapienza di Roma il 21 e 22 ottobre 2016.

¹ Cfr. TANZI (a cura di), *L’antiformalismo giuridico. Un percorso antologico*, Milano, 1999, *passim*.

JUS CIVILE



2. – I quattro Maestri che nella comunità dei giuristi maggiormente rappresentano l'identità della scuola pisana sono coloro che hanno unito i loro nomi e le loro fatiche nella stesura di un manuale di diritto privato, che resta un impareggiabile depositario della linea metodologica di scuola²: Ugo Natoli, Lina Bigliazzi Geri, Francesco Busnelli, Umberto Breccia.

I tratti della scuola non possono, tuttavia, realmente cogliersi se a quei nomi non si affiancano perlomeno due personalità, Gino Gorla e Giorgio Giampiccolo, il cui passaggio all'Università di Pisa, intorno agli anni '60, è stato tanto fuggevole quanto incisivo ed influente.

Con Gino Gorla irrompe nell'Università di Pisa il metodo storico-comparativo³ e si apre una tradizione di studi comparatistici, che verrà consegnata a Verrucoli e poi a Busnelli, a Breccia e ai tanti allievi. La comparazione è prospettata come un "potente reattivo"⁴ contro le astrazioni e le generalizzazioni tipiche della tradizione concettualistica, preludio di un tempo nel quale la comparazione entrerà nelle aule dei tribunali, impedendo che il ricorso sempre più frequente ai principi porti ad assemblare nel vuoto caso e valori⁵. Alla comparazione si accompagna il metodo casistico, inteso come "problema del diritto nel caso concreto"⁶: prima presa di coscienza del circolo ermeneutico fra caso, regole e principi che, attraverso la riflessione di Mengoni⁷ e il confronto con Natoli, influenzerà profondamente il pensiero dei pisani. "Si deve riprodurre nella nostra mente – scrive Gorla – il processo [...] che porta giudici e legislatori [...] a formulare astrazioni di regole e principii, per ridiscendere, in uno scambio e circolo continuo, al problema del caso concreto. Si tratta di vedere come regole e principii [...] si atteggianno, si adattano, si modificano, di fronte a questo problema, che è poi quello della giustizia, storicamente condizionata"⁸.

In tal modo la giustizia resta all'interno del sistema positivo, tant'è che Gino Gorla, pur se attratto dalla riflessione di Geny, si dissocia dalla scuola del libero pensiero e ribadisce piena fedeltà alle forme del diritto⁹.

² BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, *Diritto civile*, 1*, 1**, 2, 3, 4*, Torino, 1987 (con successive ristampe sino al 1992).

³ Il senso del metodo storico-comparativo e del metodo casistico è efficacemente racchiuso nella *Prefazione* al volume di GORLA, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*, voll. I e II, Milano, 1954, p. V ss.

⁴ "La comparazione – scrive GORLA, *Il contratto*, cit., p. VI – è un reattivo potente: essa suscita idee e accende luci improvvise" "Ma quel metodo non è soltanto un mezzo di comprensione; è anche uno dei migliori correttivi delle nostre eccessive tendenze verso le astrazioni e le generalizzazioni".

⁵ Si veda il noto caso Englaro (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in *Danno e resp.*, 2008, p. 421, con nota di Bonaccorsi e in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 363 con nota di Palmerini) e la recentissima sentenza Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946 sul parto anonimo, che si devono alla firma di un giudice di scuola pisana, Alberto Giusti.

⁶ GORLA, *Il contratto*, cit., p. VII.

⁷ Cfr. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 37 ss.

⁸ GORLA, *op. loc. ultt. citt.*

⁹ GORLA, *L'interpretazione del diritto*, Milano, 1941.

JUS CIVILE



L'attenzione per le forme, mai disgiunta dall'obiettivo della soluzione del caso concreto, diventerà poi il fulcro dell'insegnamento di Giorgio Giampiccolo¹⁰, che per nove anni (dal 1961 al 1970)¹¹ trasmetterà ai pisani il suo modello di perfezionismo calato nella dimensione empirica. L'allievo di Nicolò – e come lui avvocato – non professa un'esplicita metodologia, ma con la sua attenzione certolina per il dato semantico, per la puntualità e la scientificità del linguaggio e per l'argomentazione logica e sistematica manifesta un'identità fortemente simile all'approccio analitico¹². Questo alimenta il rigore formale della scuola, senza smentire l'impulso a un'apertura del sistema che in Giorgio Giampiccolo si manifesta nel contributo dedicato alla tutela della persona umana e al diritto alla riservatezza¹³, che unisce all'originalità una spiccata sensibilità per una concezione costituzionalmente orientata del diritto.

3. – Se Gorla e Giampiccolo hanno certamente contribuito a plasmare i lineamenti della scuola pisana, la sua identità più autentica si è venuta formando intorno alla personalità di Ugo Natoli¹⁴ che, per oltre un trentennio (dal 1956 al 1990), ha dominato la scena pisana¹⁵ con la forza del suo pensiero in perfetto equilibrio fra apertura e coerenza del sistema, fra impegno civile¹⁶ e tecniche giuridiche.

La fedeltà, sia pur con tratti innovativi, alle categorie tradizionali del diritto soggettivo e del negozio giuridico svela il rigore della formazione messinese dell'allievo di Pugliatti, dedito a ricerche connotate da una spiccata complessità specialistica: l'amministrazione dei beni ereditari¹⁷, la condizione¹⁸, il conflitto di diritti¹⁹, l'attuazione del rapporto obbligatorio²⁰, i mezzi di

¹⁰ Alla figura di Giampiccolo Umberto Breccia ha dedicato una breve, ma preziosa voce biografica: BRECCIA, *Giorgio Giampiccolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, II, p. 977 s.

¹¹ La sua integrazione nel gruppo degli studiosi pisani è attestata dalla partecipazione agli *Studi sulla buona fede*, Milano, 1975, con il contributo su *La buona fede in senso soggettivo nel sistema del diritto privato*, ivi, p. 75 ss., che può anche leggersi su *Riv. dir. comm.*, 1965, I, p. 335 ss.

¹² Esempiarli sono le due monografie su *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954 e *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959.

¹³ GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. princ. civ.*, 1958, p. 466 ss.

¹⁴ Cfr. la bella biografia scritta da BRECCIA, *Ugo Natoli*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1411-1413.

¹⁵ Natoli ha a lungo diretto tanto l'Istituto di diritto privato dell'Università di Pisa, quanto il Collegio medicogiuridico della Scuola Normale Superiore, che poi confluirà nella Scuola Superiore S. Anna.

¹⁶ BRECCIA, *op. cit.*, p. 1411 ricorda che Natoli fu, oltre che fondatore e direttore della *Rivista giuridica del diritto del lavoro e della previdenza sociale* e di *Democrazia e diritto*, componente del CSM eletto dal Parlamento dal 1959 al 1963.

¹⁷ U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, 1 e 2, Torino, 1947.

¹⁸ U. NATOLI, *Della condizione*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1948.

¹⁹ U. NATOLI, *Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 c.c.*, Milano, 1950.

²⁰ U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. I. Il comportamento del creditore*, in *Tratt. dir. civ. comm.*,

JUS CIVILE



conservazione della garanzia patrimoniale²¹, la trascrizione²², la rappresentanza²³, il possesso²⁴. Al contempo, in quella stessa figura di studioso ardono una passione politica e un impegno sociale intensi, che si conciliano con le istanze formaliste del giurista attraverso la “positivizzazione” dei diritti costituzionali, capace di dissolvere tanto il giusnaturalismo che aveva avvertito la Repubblica di Weimar, quanto l’ingiustizia legale dei regimi totalitari denunciata da Radbruch.

Il bisogno di conciliare – secondo l’insegnamento di Pugliatti – *Begriffjurisprudenz* e *Interessenjurisprudenz*, forma e sostanza del fenomeno giuridico, si realizza, nel pensiero di Natoli, attraverso la coraggiosa consapevolezza dell’influenza dei diritti costituzionali sul diritto privato.

Sono quei diritti a dare voce al suo impegno sociale negli scritti in materia giuslavoristica, apparsi sulle pagine di “Democrazia e diritto”.

Ed è la Costituzione a suggerirgli un ripensamento dell’istituto proprietario²⁵, spazzando via ogni retaggio di giusnaturalismo²⁶ e giungendo a ritenere che la regolamentazione dettata dal codice debba “essere necessariamente integrata sulla base di quanto stabilito dalle norme della Costituzione”²⁷. L’esito è quello di consolidare la frantumazione del monoblocco proprietario e di funzionalizzare la proprietà privata al duplice obiettivo: di “rendere la proprietà «accessibile» a tutti” e di “assicurarne la funzione sociale”²⁸.

Infine, i diritti costituzionali vanno a permeare le obbligazioni, i contratti e la stessa categoria del diritto soggettivo, usando il tramite delle clausole generali – in specie dell’abuso del diritto²⁹ e della buona fede oggettiva – che consentono di attuare la rivoluzione della *Drittwirkung* mediata.

In particolare, l’attenzione di Natoli si sofferma sulla buona fede oggettiva e, in un tempo in cui parte della dottrina³⁰ si opponeva al suo utilizzo, adducendo la connessione operata dalla Relazione ministeriale al codice fra la clausola e i principi della solidarietà corporativa, rivendi-

diretto da Cicu-Messineo, XVI, I, Milano, 1975 e ID., *L’attuazione del rapporto obbligatorio. II. Il comportamento del debitore*, ivi, XVI, II, Milano, 1984.

²¹ BIGLIAZZI GERI e U. NATOLI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, 1 e 2, Milano, 1974 e 1975.

²² U. NATOLI, *La trascrizione*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1970.

²³ U. NATOLI, *La rappresentanza*, Milano, 1977.

²⁴ U. NATOLI, *Il possesso*, Milano, 1992.

²⁵ U. NATOLI, *La proprietà. Appunti delle lezioni*, Milano, 1976.

²⁶ U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 5 scrive che “il significato, il contenuto e i limiti di quella situazione soggettiva non possono che essere determinati dalla legge, sia poi essa scritta o non scritta”.

²⁷ U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 33.

²⁸ U. NATOLI, *op. ult. cit.*, p. 42.

²⁹ U. NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 18 ss.

³⁰ Il riferimento è, in particolare, a GIUS. FERRI, *Diritto agli utili e diritto al dividendo*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 412.



ca, viceversa, il passaggio dai vecchi principi corporativi ai nuovi principi costituzionali. Il riferimento al “principio di solidarietà” – scrive l’Autore – rischia di rimanere “una pura e semplice reminiscenza (destinata come tale a restare priva di significato) sino a quando [...] non se ne operi l’aggancio [...] con uno dei nuovi principi fondamentali [...] e più precisamente con quello espresso nell’art. 2 della Carta Costituzionale”³¹, attuando “quell’aspirazione generalizzata alla instaurazione di una garanzia di sostanziale rispetto della personalità dei soggetti, della loro sicurezza, della loro libertà e della loro dignità (artt. 2, 3, 4, 36, 41, 42 etc. Cost.)”: la buona fede oggettiva serve “a tenere avvertito il giudice della necessità che [...] egli operi nel caso concreto l’indispensabile collegamento della disposizione particolare di legge con i fondamenti e le direttive etico-sociali di tutto l’ordinamento”.

In tal modo, Natoli cerca di plasmare il comportamento delle parti per renderlo coerente con i principi costituzionali, ma al contempo dimostra un rigore inflessibile nell’assoggettare la clausola agli equilibri disegnati dal sistema, attraverso l’apparato di tutele. È talmente intransigente da non tollerare neppure la sbavatura sistematica della buona fede integrativa³², con il suo potere di traslare gli illeciti dalla responsabilità aquiliana a quella contrattuale. Sarebbe inorridito dinanzi alla sfilacciata pronuncia della Corte costituzionale che, nell’associare la buona fede alla solidarietà dell’art. 2 C., accede al rimedio della nullità³³.

Con questa impronta di apertura e di rigore il tema della buona fede diviene un classico della scuola pisana che, nell’arco di otto anni (dal 1968 al 1975), dà alle stampe, oltre a una corposa raccolta di scritti conclusivi di una ricerca³⁴, ben sei monografie sulle diverse sfaccettature del tema: *Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio*³⁵ in cui Breccia ammorbidisce il contrasto fra Natoli e Mengoni sulla responsabilità contrattuale; *Note in tema di interpretazione secondo buona fede*³⁶ con cui Lina Bigliazzi Geri getta le basi di una nuova ermeneutica del contratto e inizia a erodere il senso della contrapposizione netta fra interpretazione e integrazione secondo buona fede; e ancora *Buona fede nel possesso* di Busnelli e Vallini³⁷ e i volumi di Cherubini, di Brusciuglia, di Loi e Tessitore sulla buona fede rispettivamente nel primo libro del codice civile, nella condizione, nella responsabilità precontrattuale^{38 39}.

³¹ U. NATOLI, *La regola della correttezza e l’attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Studi sulla buona fede*, cit., p. 166 s. (il contributo riproduce l’Introduzione a *L’attuazione del rapporto obbligatorio*, I, cit.).

³² U. NATOLI, *L’attuazione del rapporto obbligatorio*, I, cit. p.

³³ Il riferimento è a C. cost., ord., 21 ottobre 2013, n. 248, in *I Contratti*, 2014, p. 926 ss., con nota di D’AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria “eccessiva”*, seguita da Corte cost., ord., 26 marzo 2014, n. 77, su cui cfr. PAGLIANTINI, *L’equilibrio soggettivo dello scambio (e integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: “il mondo di ieri” o un trompe l’oeil concettuale?*, in *Nuovi profili del diritto dei contratti. Antologia di casi e questioni*, Torino, 2014, p. 156 ss.

³⁴ AA. VV., *Studi sulla buona fede*, cit.

³⁵ BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968.

³⁶ BIGLIAZZI GERI, *Note in tema di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)*, Pisa, 1970.

³⁷ BUSNELLI E VALLINI, *La buona fede nel possesso*, Pisa, 1973.

³⁸ CHERUBINI, *La buona fede nel primo libro del codice civile*, Pisa, 1973; BRUSCIUGLIA, *Pendenza della condizio-*

JUS CIVILE



Il tema della buona fede fiorisce, dunque, nella scuola pisana nel tempo della “fuga dalle clausole generali”⁴⁰. Ma verrà il tempo della fuga *nelle* clausole generali e dinanzi al risorgere, a parti invertite fra maggioranze e minoranze, della vecchia e sterile contrapposizione fra la “*dura lex sed lex*” e il “*fiat iustitia pereat mundus*”⁴¹ sarà proprio dalla scuola pisana che si ergerà la denuncia che la vera insidia non risiede in sé nelle tecniche normative, ma “nella totale strumentalizzazione del diritto da parte dei poteri dominanti. Così, nulla è meno clausola generale della puntuale legislazione di discriminazione razziale che fu introdotta in Italia verso la fine degli anni ‘20. [E] sull’altro versante, [...] nulla suona più sinistro del «principio del *Führer*»”⁴².

Del tempo della fuga *nelle* clausole generali⁴³, la nuova stagione introdotta dal diritto europeo, Lina Bigliazzi Geri riuscirà a vedere solo gli albori, commentando eroicamente – alla fine della sua vita – la disciplina sulle clausole vessatorie, nella quale prendevano forma tante delle sue riflessioni in tema di buona fede nell’interpretazione del contratto⁴⁴. E così, mentre le prime letture a caldo dell’allora art. 1469-*bis*, comma 1°, c.c. oscillavano nella ricostruzione del famigerato “malgrado buona fede”, gli studi della Signora (come amava farsi chiamare) sull’art. 1366 c.c. rendono immediatamente saldo il convincimento sulla necessità di considerare la buona fede nell’accezione oggettiva, ponendola in un rapporto dialettico con lo squilibrio: “che cosa può far risultare l’esistenza di uno squilibrio [...] se non una valutazione *ex fide bona* degli interessi in gioco e cosa, se non una valutazione *ex fide bona*, consente di accertare l’esigenza [...] reale e concreta nelle circostanze di ogni singola vicenda, di una debolezza che, causa scatenante dello squilibrio, deve caratterizzare la posizione dell’aderente? Non, dunque, identificazione fra i due criteri [la buona fede e lo squilibrio], ma l’uno strumento, l’altro risultato di una congruità degli interessi in conflitto caratterizzata da un giudizio di valore di stampo eminentemente bilaterale [...] e qualitativo”⁴⁵.

La riflessione sulle clausole generali, nella nuova stagione del diritto europeo, verrà poi proseguita da Busnelli e da Breccia che continueranno ad indagare il ruolo dell’abuso del di-

ne e comportamento secondo buona fede (art. 1358 c.c.), Pisa, 1975; LOI-TESSITORE, *Buona fede e responsabilità precontrattuale*, Pisa, 1975.

³⁹ I temi dell’abuso del diritto, della buona fede e dell’incidenza dei principi costituzionali sul diritto privato resteranno dei classici della scuola anche per le successive generazioni.

⁴⁰ BRECCIA, *Clausole generali e ruolo del giudice*, in *Lavoro e diritto*, 2007, p. 443 ss. e ora in *Immagini del diritto privato*, I, *Teoria generale, fonti, diritti*, 2013, p. 193 ss. e spec. 194.

⁴¹ BRECCIA, *Clausole generali e ruolo del giudice*, cit., p. 194.

⁴² BRECCIA, *op. loc. ultt. citt.*

⁴³ BRECCIA, *op. loc. ultt. citt.*

⁴⁴ Il riferimento non è soltanto all’opera BIGLIAZZI GERI, *Note in tema di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.)*, cit., *passim*, ma anche al volume *L’interpretazione del contratto. Art. 1362-1371 c.c.*, (1994) che è stato ristampato con prefazione, note di aggiornamento e bibliografia di Calderai, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Schlesinger-Busnelli, Milano, 2013.

⁴⁵ BIGLIAZZI GERI, *Clausole vessatorie nel contratto del professionista e consumatore*, in *Comm. al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1997, p. 798.

JUS CIVILE



ritto⁴⁶, il rapporto fra buona fede ed equità⁴⁷, la nuova funzione del giudice disegnata dal successo delle clausole generali⁴⁸.

Il rovesciamento di prospettiva dall'avversione all'entusiasmo si verrà, dunque, a tradurre nel monito a maturare "un'intelligenza critica" e a sfuggire alle "sovradeterminazioni ideologiche" di segno positivo e negativo, unica via per evitare tanto gli abusi nell'uso delle clausole generali quanto le prevedibili reazioni di chi torna a paventare il timore di Mannheim che le clausole generali aprano "la porta a chi detiene il potere"⁴⁹.

"Mentre sbiadisce l'immagine della fuga, persa nella memoria di un tempo giuridicamente del tutto statico e del tutto asservito, conserva tutta la sua attualità e perfino si rafforza, l'istanza della ricognizione critica. E questa presuppone uno stretto contatto con la casistica, così da coinvolgere in maniera integrale la formazione culturale e il ruolo degli interpreti"⁵⁰.

Il desiderio della scuola di difendere il ruolo della buona fede oggettiva si traduce nell'invito alla cautela e al necessario, consapevole coordinamento fra la clausola, la concretizzazione casistica e il disegno sistematico inerente alle tutele.

4. – Il riferimento alle tutele, e prima ancora agli interessi, conduce verso un ulteriore ambito di sperimentazione metodologica di scuola. In particolare, è Lina Bigliazzi Geri che tenta una nuova sintesi tra sostanza e forma, ragionando intorno all'interesse giuridico.

L'interesse – perno dell'antiformalismo di Jhering e della scuola di Tübingen – viene studiato da Lina Bigliazzi Geri nel tentativo di dare una forma giuridica a istanze non di mero fatto, incapaci di sottostare alla forma dominante del diritto soggettivo. Viene così teorizzata la forma atipica dell'interesse giuridicamente rilevante e contestualmente viene proiettato il fuoco dell'indagine verso una forma negletta dal diritto privato: l'interesse legittimo⁵¹. La categoria entra nei rapporti fra privati, erode i confini tra pubblico e privato e pone le basi per quel tramonto delle immunità che faciliterà – sia pure sotteraneamente – l'affermarsi della risarcibilità dell'interesse legittimo, sino a condurre alla responsabilità civile degli Stati. Tra le righe di pagine dense di coerenza argomentativa traspare un bisogno di giustizia, che si rivolge contro i poteri, pubblici e privati, e che cerca faticosamente di ricostruire una rete protettiva per i soggetti deboli. Torna così prepotentemente in gioco la Costituzione, di cui non si discute più il ruolo, ma si mette alla prova il suo operare nel tessuto di riflessioni rigorosamente tecniche che, grazie alla fonte primaria, si animano e

⁴⁶ BRECCIA, *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato*, diretto da Furguele, III, Padova, 1997, p. 5 ss.; BUSNELLI-NAVARETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, *ivi*, p. 171 ss.

⁴⁷ BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 537 ss.

⁴⁸ BRECCIA, *Clausole generali e ruolo del giudice*, *cit.*, p. 193 ss.

⁴⁹ IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 45.

⁵⁰ BRECCIA, *Clausole generali e ruolo del giudice*, *cit.*, p. 195.

⁵¹ BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.

JUS CIVILE



perseguono importanti battaglie di civiltà giuridica. La costruzione sull'interesse legittimo fa spazio a intense riflessioni sul ruolo dell'art. 2 Cost. e si piega al bisogno di coniugare l'unitarietà della sfera personale con la molteplicità delle esigenze dell'essere e con la varietà di interessi tesi all'obiettivo della tutela e idonei a consentire un bilanciamento fra istanze confliggenti⁵². Nel medesimo contributo si fa strada la battaglia per una parità effettiva fra i coniugi e per un maggiore rispetto della dignità dei figli⁵³, mentre finanche le pagine dedicate alla più algida materia delle successioni si animano nella brillante penna della Signora, che trascorre dall'ironia per "le pesanti misure fiscali apparentemente dirette a soddisfare le ragioni della collettività" allo sdegno per l'indifferenza che circonda "la convivenza *more uxorio*": sol "perché non «santificata» da *legittime nuptiae*"⁵⁴. E non vi è dubbio che la Signora avrebbe continuato ad indignarsi dinanzi al perpetrarsi della discriminazione del convivente di fatto in campo successorio, cui la recentissima legge n. 76 del 2016 non lascia che temporanee briciole legate all'abitazione.

Dal piano degli interessi, la ricerca della Signora trascorre poi verso una prospettiva di tutela, che si rivolge sia al terreno ibrido della responsabilità ambientale⁵⁵ sia agli strumenti di autotutela⁵⁶. Ancora una volta, la sua riflessione – di passaggio fra la giurisprudenza degli interessi e l'approccio rimediabile – riporta il pensiero al dibattito odierno: all'oscillazione fra l'entusiasmo per la conquista antiformalista e la denuncia della morte della fattispecie. E ancora una volta, dinanzi ad una tale alternativa, il pensiero pisano si dissocia dall'alternativa e condivide il monito di associare all'approccio rimediabile "la ricostruzione ermeneutica e [...] la comprensione del rapporto tra norma e realtà"⁵⁷.

La dialettica fra interessi e tutele, che accompagna costantemente il pensiero di Lina Bigliazzi Geri, si intreccia, in una complementarietà sistematica, con la riflessione di Francesco Busnelli, che mette a frutto la metodologia pisana per spostare il *focus* dell'innovazione proprio al cuore della tutela: l'illecito civile⁵⁸.

Attraverso la clausola sull'ingiustizia del danno, che si apre alla lesione del credito da parte di terzi⁵⁹ e poi alla risarcibilità degli interessi legittimi⁶⁰, riedifica i lineamenti sistematici della

⁵² BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, cit., p. 272 s.

⁵³ BIGLIAZZI GERI, *op. ult. cit.*, p. 280 ss.

⁵⁴ BIGLIAZZI GERI, *Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, 1993, p. 5. Al tema delle successioni la Signora si era già dedicata già nel volume EAD., *Il testamento. I. Profilo negoziale dell'atto (Appunti delle lezioni)*, Milano, 1976; EAD., *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, vol. 6, *Successioni*, t. II, Torino, 1982.

⁵⁵ BIGLIAZZI GERI, *A proposito di danno ambientale ex art. 18 l. 08.07.1986 n. 349 e di responsabilità civile*, in *Pol. diritto*, 1987, vol. II, p. 253 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Divagazioni su tutela dell'ambiente ed uso della proprietà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p. 496 ss.

⁵⁶ BIGLIAZZI GERI, *Profili sistematici dell'autotutela privata. I. Introduzione*, Milano, 1971.

⁵⁷ MAZZAMUTO, *La nozione di rimedio nel diritto contrattuale*, in *Remedies in Contract. The Common Rules for a European Law*, a cura di Vettori, Padova, 2008, p. 155.

⁵⁸ BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur. Trecc.*, XV, Roma, 1989, p. 1 ss.

⁵⁹ BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964.

JUS CIVILE



responsabilità civile e assegna all'istituto una nuova collocazione fra gli strumenti di politica del diritto. Al contempo, l'analisi delle funzioni della responsabilità introduce un nuovo terreno di raffronto distintivo e osmotico, questa volta, con il diritto penale, che anticipa quel tema delle pene private⁶¹, oggi al centro del dibattito civilistico, a seguito sia degli interventi legislativi volti alle depenalizzazioni sia delle vicende giurisprudenziali in materia di delibazione delle pronunce sui danni punitivi.

Nel solco della metodologia ermeneutica e dell'insegnamento di Natoli, anche lo sguardo di Busnelli è costantemente rivolto ai principi costituzionali e specificamente all'art. 32 C., con il quale dà avvio a un processo di interpretazione adeguatrice alla Costituzione che condurrà alla generalizzata affermazione della tutela risarcitoria dei diritti della persona per i danni non patrimoniali. Quel terreno di indagine, oltre ad assorbire la tensione civile di Busnelli⁶² e dell'intera scuola⁶³, offre una straordinaria occasione metodologica per recuperare l'insegnamento gorliano del confronto critico con la giurisprudenza. Con lo studio di casi si apre la raccolta dei risultati della ricerca pisana dedicata alla "Tutela della salute e diritto privato"⁶⁴; in risposta, la giurisprudenza accoglie la figura del danno biologico; e, in ulteriore replica, Busnelli si rivolge alla giurisprudenza per rinvenire, attraverso la collaborazione con i medici legali (coordinati dall'amico e collega Marino Bargagna), una tecnica di quantificazione del danno biologico compatibile con il principio di uguaglianza formale e sostanziale⁶⁵. Con tale esperienza tramonta il disinteresse intellettuale verso la casistica e, al contempo, si comincia a combattere – con quell'approccio tipico di scuola, alieno da ogni automatismo ed estremismo – l'incipiente atteggiamento esegetico verso le pronunce. Si pongono così le basi per introdurre un dialogo critico con la giurisprudenza, fonte *extra ordinem* del nuovo diritto, che vedrà sempre di più protagoniste le Corti europee.

E proprio attraverso l'Europa il metodo di Busnelli e dell'intera scuola si arricchisce e si rinnova integrando l'ermeneutica, l'utilizzo delle clausole generali e dei principi, l'attenzione agli interessi e il metodo casistico con la capacità di utilizzare, in una prospettiva radicalmente rinnovata, il metodo comparativo: non solo "potente reattivo"⁶⁶ per il diritto interno, come già au-

⁶⁰ BUSNELLI, *Lesione degli interessi legittimi: dal "muro di sbarramento" alla "rete di contenimento"*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 265 ss.; ID., *Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il "muro" degli interessi legittimi*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 335 ss.

⁶¹ BUSNELLI E SCALFI (a cura di), *Le pene private*, Milano, 1985. Più di recente cfr. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito e danni punitivi*, in *Europa dir. priv.*, 2009, 909 ss.

⁶² BUSNELLI, *Il danno biologico dal diritto "vivente" al "diritto vigente"*, Torino, 2001.

⁶³ Il lavoro di scuola sul tema è documentato dal volume BUSNELLI-BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978.

⁶⁴ Cfr. nota precedente.

⁶⁵ Cfr. BARGAGNA-BUSNELLI (a cura di), *La valutazione del danno alla salute. Profili giuridici, medico-legali ed assicurativi*, Padova, 1981, seguita da una II ed. del 1986, da una terza del 1995 e da una IV del 2001.

⁶⁶ V. *supra* nota n. 4.

JUS CIVILE



spicava Gorla, ma anche elemento costitutivo di un incessante processo di armonizzazione e di condivisione europea delle problematiche giuridiche⁶⁷.

Ma l'Europa non porta con sé solamente gli entusiasmi e ben presto si iniziano a incrinare le passate certezze. La bussola della Costituzione perde la sua precisione con l'innesto di “nuovi principi rivestiti di falsa neutralità” e la raffinato tecnica, tra bussola costituzionale e compasso del giurista, che aveva accompagnato negli anni la ricostruzione da parte di Busnelli di istituti densi di rilievo sociale – la persona, le comunità, la famiglia⁶⁸ – è costretta a potenziare il registro della complessità e deve farsi carico di precise scelte per affrontare le nuove sfide della bioetica⁶⁹ e del rapporto fra persona e mercato. La “navigazione in mare aperto” – immagine con la quale Breccia descrive l'attività di ricerca di Busnelli⁷⁰ – è appassionante, ma a volte diviene logorante; ed ecco si riaffaccia il bisogno di un “ritorno al diritto”⁷¹, che conduce Busnelli a ripercorrere, con il compagno Breccia e con alcuni giovani allievi⁷², il tema delle obbligazioni, che aveva accompagnato la sua ricerca giovanile sulle obbligazioni soggettivamente complesse⁷³.

5. – “La ricerca della via del ritorno al diritto” è l'approdo della riflessione metodologica di Umberto Breccia che, nel suo percorso di studi, sperimenta una duplice prospettiva di indagine: si avvale del complesso strumentario metodologico di scuola per addentrarsi in molteplici settori di ricerca e si ferma a riflettere, di volta in volta, sul senso e sul valore della metodologia civilistica.

Con lo studio sul diritto all'abitazione conduce verso il terreno dei diritti sociali la scoperta del rilievo privatistico dei principi costituzionali⁷⁴; parallelamente riflette sul rapporto fra principi costituzionali e sistema privatistico⁷⁵, sul confronto fra pubblico e privato⁷⁶ e sulla fram-

⁶⁷ Non può tacersi in proposito l'esperienza di Busnelli come membro del gruppo di Tilburg finalizzato a elaborare un Progetto di principi europei in materia di responsabilità civile.

⁶⁸ Gli scritti di Busnelli dedicati a quei temi sono ora raccolti nel volume *Persona e famiglia. Scritti di Francesco Busnelli*, Pisa, 2017.

⁶⁹ BUSNELLI, *Bioetica e diritto privato*, Torino, 2001.

⁷⁰ BRECCIA, *La bussola e il compasso del giurista navigante in mare aperto*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*. I, Milano, 2008, p. 3 ss.

⁷¹ BRECCIA, *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in *Immagini del diritto privato*, cit., p. 47 ss.

⁷² BRECCIA-BUSNELLI, *Le “nuove” obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi*, Padova, 2016.

⁷³ BUSNELLI, *Le obbligazioni soggettivamente complesse*, Milano, 1974.

⁷⁴ BRECCIA, *Il diritto all'abitazione*, Milano, 1980 e successivamente ID., *Diritto all'abitare*, in *XXI Secolo*, Treccani, Roma, 2009, e ID., *Itinerari del diritto all'abitazione*, in *Quad. della Riv. dir. civ.*, Padova, 2013, p. 123 ss.

⁷⁵ BRECCIA, *Problema costituzionale e sistema privatistico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 687 ss.

⁷⁶ BRECCIA, *L'immagine che i privatisti hanno del diritto privato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 191 ss.; ID., *Il*

JUS CIVILE



mentazione ed unità del sapere giuridico⁷⁷. Analizza la diligenza, la buona fede e l'abuso del diritto⁷⁸ e, nel frattempo, si interroga sul ruolo del giudice nell'uso delle clausole generali⁷⁹. Si confronta, nel rispetto dell'insegnamento di Natoli e di Giampiccolo, con tematiche di spiccata complessità tecnica – dalla ripetizione dell'indebito⁸⁰, agli elementi essenziali del contratto⁸¹, alle obbligazioni⁸², alla proprietà⁸³ – e contestualmente ragiona sulle fonti del diritto e sull'incidenza del diritto sovranazionale.

Intuisce fra i primi la rivoluzione che ha sconvolto il sistema delle fonti, l'intrecciarsi di gerarchie verticali e orizzontali, assiologiche e per competenze, il passaggio dal pensiero antiformalista ad una realtà giuridica dalle forme evanescenti, dominata dalla pluralità degli ordinamenti giuridici, dall'autonomia privata che genera diritto, dal diritto giurisprudenziale che procede attraverso il principio di effettività e decreta il tramonto del monopolio del legislatore.

Ricostruisce con inflessibile rigore tutta la complessità del sistema ma non si ferma a descriverla: rigetta tanto il neogiuspositivismo quanto l'approccio luhmaniano, tanto il velato neogiurisprudenzialismo di Habermas e la fede assoluta nei valori quanto la dimensione materializzata di un puro diritto giurisprudenziale.

È consapevole, insieme con Busnelli, di raccogliere l'eredità di una scuola che ha saputo instillare aperture all'interno di un sistema ordinato di forme giuridiche e che ha saputo anticipare, con una capacità intuitiva a volte stupefacente, come quella che si rinviene in certi guizzi metodologici di Lina Bigliazzi Geri, una nuova dimensione della giuridicità. Ma proprio per questo è consapevole, insieme con Busnelli e nel solco dell'insegnamento di Natoli, dei rischi insiti in un puro dissolvimento materiale.

Di qui l'anelito ad un ritorno al diritto inteso come faticoso costruirsi di un modo diverso rispetto alle forme tradizionali di garantire le istanze poste a fondamento del diritto moderno, giungendo ad una nuova sintesi tra sostanza e forma, chiamata ad assorbire tutte e tre le tensioni da cui è nato il metodo della scuola pisana.

Il punto di arrivo non è ancora nettamente definito, ma l'itinerario per raggiungerlo trapela

principio di legalità nel diritto privato, in *Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia*, Milano, 2008.

⁷⁷ BRECCIA, *Il diritto civile tra frammentazione e unità del sapere giuridico*, in *Il diritto civile, e gli altri*, a cura di Roppo-Sirena, Milano, 2013, p. 417 ss.

⁷⁸ BRECCIA, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit.; *Clausole generali (buona fede, buon costume, diligenza, ordine pubblico)*, in *Dizionario del diritto privato*, a cura di Irti, Milano, 2011, p. 249 ss.

⁷⁹ BRECCIA, *Clausole generali e ruolo del giudice*, cit., p. 193 ss.

⁸⁰ BRECCIA, *La ripetizione dell'indebito*, Milano, 1974; ID., *Indebito (ripetizione dell')*, in *Enc. giur. Trecc.*, XVI, Milano, 1989, p. 1 ss.

⁸¹ BRECCIA, *Causa*, in *Il contratto in generale*, t. III, Torino, 1999, p. 3 ss.; ID., *La forma*, I. *Formazione*, in *Tratt. dei contratti*, diretto da Roppo, Milano, 2006, p. 463 ss.; ID., *Commento agli artt. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 c.c.*, in *Comm. cod. civ., Dei contratti in generale*, a cura di Navarretta-Orestano, Torino, 2011, p. 5 ss.

⁸² BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Iudica-Zatti, Milano, 1991.

⁸³ BRECCIA, *I quarant'anni del libro terzo del codice civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, p. 337 ss.

JUS CIVILE



dal dialogo pisano. “Vogliamo garantire certezza e giustizia?”⁸⁴ – scriveva Gorla – Vogliamo tendere “a quella società in cui finalmente *iustitia et pax osculatae sunt?*”⁸⁵, incalza Mengoni, cui si richiamano Busnelli e Breccia⁸⁶. Allora “dobbiamo incominciare dai giovani” – diceva sempre Gorla⁸⁷ – dobbiamo educarli “alla facoltà di sintesi” e al governo della complessità, orientando il loro sguardo tra passato e futuro.

“Cosa [dunque] resterà [del passato] per coloro che verranno dopo [...], nel duemila?” – si chiedeva Natoli. Alla sua amara e sconsolata risposta “poco o nulla” replicano gli allievi. Resta “un non so che”⁸⁸: “un non so che” che prelude a quel “quasi”⁸⁹ tutto che è la linea di congiunzione fra passato e futuro. Resta la possibilità di costruire il futuro del diritto [...] in forza della “consapevolezza dei lasciti intellettuali e culturali del passato”⁹⁰. Resta la promessa incarnata dai giovani, nella quale sopravvive tutta l’eredità umana e culturale dei loro Maestri.

⁸⁴ GORLA, *L’interpretazione del diritto*, cit.

⁸⁵ MENGONI, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 10.

⁸⁶ BRECCIA, *La bussola e il compasso del giurista*, cit., p. 17 scrive “In quell’arduo convergere di forze contrastanti, Francesco Donato Busnelli, per suo aperto riconoscimento, sceglie finalmente – e non esita a far sue – le parole di un grande giurista scomparso” (v. *supra* nota n. 82).

⁸⁷ NATOLI, *Risposta a Natalino Irti. Intervista sul diritto privato*, in *Dieci domande di Natalino Irti (1988)*, ora in *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Milano, 1993, p. XVI.

⁸⁸ “Un non so che di meno di quello che sperava” diceva Leopardi nello *Zibaldone di Pensieri*, n. 141.

⁸⁹ Ma nel riposo, poi, l’anima è “quasi piena, e quasi gusta la felicità”, Leopardi, *cit.*

⁹⁰ BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI, *Introduzione a Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti: scritti giuridici*, Milano, 1998.